



**Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale  
di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

*(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)*

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23/12/2020  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 08/04/2021

PARTE PRIMA  
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,  
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Motta di Livenza, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune;
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
  - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
  - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;

- c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
  6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
  7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
  8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al vigente Regolamento del commercio su aree pubbliche.

### Articolo 3

#### Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni sono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento.
5. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

### Articolo 4

#### Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al Piano generale degli impianti approvato con Delibera del C.C. n. 24 del 28/07/2009 dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

## Articolo 5

### Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda tramite lo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve essere redatta secondo le indicazioni e la modulistica contenute nello sportello SUAP o altro sportello indicato per ciascun procedimento.
2. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere inoltrata tramite lo sportello SUAP del Comune o altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve essere redatta secondo le indicazioni e la modulistica contenute nello sportello SUAP o altro sportello indicato per ciascun procedimento.
3. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme di settore, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune, per il tramite del SUAP predispone, i modelli secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
7. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
  - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
  - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
8. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
9. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

## Articolo 6

### Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di sessanta (60) giorni dalla data di deposito al SUAP della domanda fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.

2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

## Articolo 7

### Istruttoria

1. I termini e modalità per l'istruttoria e per la conclusione del procedimento sono disciplinati nel *Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 19/02/2015, a cui si rinvia.

## Articolo 8

### Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

## Articolo 9

### Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
  - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
  - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
  - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
  - d) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

## Articolo 10

### Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
  - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
  - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
  - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
  - a) l'ubicazione del mezzo;
  - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;

- c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
  - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
  4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
  5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornalieri.

## Articolo 11

### Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

## Articolo 12

### Revoca e modifica. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.

2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

### Articolo 13

#### Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

### Articolo 14

#### Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
  - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
  - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
  - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo;
  - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
  - e) il provvedimento non sia perfezionato con il pagamento del canone e non venga ritirato entro 30 giorni dalla data del rilascio;
  - f) In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

### Articolo 15

#### Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

## Articolo 16

### Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

## Articolo 17

### Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

## Articolo 18

### Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

Le autorizzazioni e le concessioni sono registrate e conservate secondo le modalità previste dal portale SUAP.

## PARTE SECONDA

### DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

#### Articolo 19

##### Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

#### Articolo 20

##### Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a **trecento** centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

#### Articolo 21

##### Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

## Articolo 22

### Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di MOTTA DI LIVENZA.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto Funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di MOTTA DI LIVENZA ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2, spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

## Articolo 23

### Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di MOTTA DI LIVENZA alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di **10.842** abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a. classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
  - b. superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;

- c. superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- d. durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;
- e. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f. graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

#### Articolo 24

##### Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali/permanenti e temporanee:

- a) sono annuali/permanenti le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
- c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

#### Articolo 25

##### Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura

complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. **In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00.** Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0.0775 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0.0775 al metro quadrato per giorno.

11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

#### Articolo 26

##### Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 1 zona in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

#### Articolo 27

##### Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

<b>TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA</b>
<b>Descrizione</b>
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
TENDE
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

## Articolo 28

### Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
  - a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
  - b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
  - c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
  - d) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
  - e) Per le occupazioni di spazi soprasuolo e sottosuolo, è prevista una riduzione del 75%;
  - f) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
  - g) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
  - h) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
  - i) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
  - j) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
  - k) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 40%;
  - l) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;

m) Per le occupazioni temporanee, la tariffa è ridotta per fasce orarie di occupazione, come di seguito riportato:

1° Fascia: dalle ore 06:30 alle ore 22:00 riduzione percentuale 20%;

2° Fascia: dalle ore 22.01 alle ore 06:29 riduzione percentuale 80%;

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;

b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

## Articolo 29

### Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e. le occupazioni di aree cimiteriali;

f. occupazioni occasionali di durata non superiore a 10 (dieci) giorni per finalità assistenziali, celebrative, educative, sanitarie, previdenziali, aventi il patrocinio del Comune;

g. commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;

h. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

i. i passi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera che renda concreta l'occupazione di spazio pubblico. In caso di richiesta e di rilascio, a spese dell'interessato, di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, per l'area antistante gli accessi medesimi, per una superficie massima di mq. 10,00, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% ;

j. i passi carrabili di qualsiasi manifattura, le occupazioni con rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;

- k. le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale, purché l'area occupata non ecceda 10 metri quadrati;
- l. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, di durata non superiore alle 24 (ventiquattro) ore;
- m. le occupazioni con portabiciclette o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- n. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- o. occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- p. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore;
- q. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- r. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- s. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- t. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- u. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- v. indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- w. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- x. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- y. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in

essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

### Articolo 30

#### Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il **30/04** di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro **1.000,00**, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il **31/01**, il **30/04**, il **31/07** e il **31/10**.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

### Articolo 31

#### Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:

- a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
  - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
  - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
  - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
  - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
  - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

## Articolo 32

### Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

## Articolo 33

### Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
  - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

## Articolo 34

### Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a **€ 4,00**.

#### Articolo 35

##### Mercati

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

#### Articolo 36

##### Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### Articolo 37

##### Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

### PARTE TERZA

#### DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Articolo 38

##### Gestione del servizio

1. Il Comune di Motta di Livenza mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Motta di Livenza garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti appositamente individuati nel Piano generale degli impianti approvato con delibera di C.C. n. 24 del 28/07/2009.

#### Articolo 39

##### Impianti di proprietà' del Comune. Superfici

1. La superficie complessiva è di metri quadrati **130,00**.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto Piano generale degli impianti approvato con delibera di C.C. n. 24 del 28/07/2009 a cui si rinvia.

3. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a circa mq. 13 corrispondente al 10% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 117 corrispondente al 90% della superficie disponibile.
5. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è stabilita dal piano delle pubbliche affissioni ed è pari a circa mq. 13 corrispondente al 10% della superficie disponibile.

#### Articolo 40

##### Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata con delibera della Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

#### Articolo 41

##### Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nel *Piano generale degli impianti*, fino ad un massimo del 50% della superficie disponibile.

#### Articolo 42

##### Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
  - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- e) gli annunci mortuari.

#### Articolo 43 Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### Articolo 44 Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

#### Articolo 45 Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

#### Articolo 46

##### Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.
3. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 31.

#### PARTE QUARTA

##### DISCIPLINA TRANSITORIA

#### Articolo 47

##### Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 02 in data 19/02/2015, nonché la delibera tariffaria n. 102 approvata dalla Giunta Comunale in data 17/12/2020 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 in data 29/05/2020, nonché la delibera tariffaria n.101 approvata dalla Giunta Comunale in data 17/12/2019 restano applicabili per le

occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.

3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni .
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di **tre anni** dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

#### Articolo 48 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge il 01. gennaio 2021.

## ALLEGATO A)- Stradario ex ICP

Comune	Zona	Toponimo	Descrizione	Numero	Categoria Strada	Note	Data Inizio	Data Fine
MOTTA DI LIVENZA	0	BORGO	G.ALEANDRO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	BORGO	G.MARCONI (S.P. 51)		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	BORGO	MARCONI		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	CORTE	DEL CONVENTO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	PIAZZA	CASTELLO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	PIAZZA	DUOMO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	PIAZZA	JULIA CONCORDIA		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	PIAZZA	L. LUCCHESI		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	PIAZZA	L. LUZZATTI		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	PIAZZA	PREDONZANI		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	PIAZZA	S.ROCCO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	PIAZZA	SAN ROCCO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	PIAZZA	ZORNITTA		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	PIAZZALE	MADONNA		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	PIAZZETTA	SAN MARCO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	SOTTOPORTICO	MONTE PIETA'		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	STRADA	STATALE 53		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	A. MEUCCI		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	A. PALLADIO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	A.DE GASPERI		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	ADIGE		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	ALBANO - CAPOLUOGO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	ALBANO - VILLANOVA (S.P.127)		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	AQUILEIA		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	ARGINE A DX		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	ARGINE A SX		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	BOCCA DI PALAZZO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	BORGO MARCONI		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	C. GINI (S.P. 51)		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CADAMURE		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CALLALTA		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CALLALTA (S.R. 53)		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CALLALTA CAPOLUOGO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CALNOVA		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CAMPAGNOLE		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CAMPANIA		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CASE BRUSADE (S.P. 52)		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CHERSO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CIGANA		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	COLMELLO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CONTARINA		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CORBOLONE		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CORDAMOLA		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CORNE' S.GIOVANNI		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	CROCE (S.P. 118)		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	DALMAZIA		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	DE GASPERI		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	DEI RORI		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	DEL GIRONE		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	DEL TOCAI		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	DUOMO		CAT. NORMALE		27/03/2015	
MOTTA DI LIVENZA	0	VIA	E. MATTEI		CAT. NORMALE		27/03/2015	

MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	EMILIA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	FORO BOARIO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	FRIULI	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	G. CIGANA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	G. MATTEOTTI	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	GUIETTA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	I MAGGIO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	ISONZO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	ISTRIA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	IV NOVEMBRE	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	L. LUCCHESI	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	LARGONI	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	LAZIO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	LIGURIA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	L'ISLE JOURDAIN	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	LOMBARDIA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	LORENZAGA (S.P. 52)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	MAGNADOLA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	MAGNADOLA (S.P. 53)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	MALGHER	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	MALINTRADA (S.P. 166)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	MARCHE	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	MEDUNE	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	MILANO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	MOLETTA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	MONTICANO NUOVO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	MUGGIA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	P. AMALTEO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	P. BELLO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	P. MOLMENTI	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	P. MOLMENTI (S.P. 127)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	PIAVE	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	PIEMONTE	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	PIO X°	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	PORDENONE	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	PORDENONE (S.P. 51)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	POSTUMIA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	POSTUMIA (S.R. 53)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	PRIMO MAGGIO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	QUARTAREZZA (S.P. 12)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	REDIGOLE (S.P. 166)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	REDIGOLE VECCHIA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	REVELLINO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	RISORGIMENTO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	RIVA MONTICANO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	RIVIERA A. SCARPA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	RIVIERA LORENZAGA (S.P. 52)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	ROMA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	S. AGOSTINO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	S. ROCCO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	S.AGOSTINO (S.P. 127)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	S.ANTONINO (S.P. 53)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	S.NARDINI	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	S.SILVESTRO (S.P. 52)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	SALA DI SOTTO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	SQUERO	CAT. NORMALE	27/03/2015

MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	STAZIONE	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	TOCAI	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	TORRATE (S.P. 12)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	TOSCANA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	TRENTINO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	TRENTINO ALTO ADIGE	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	UMBRIA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	V. BALLARIN	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	VALLE D'AOSTA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	VENEZIA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	VIDISE' (S.P. 52)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	VISIDE'	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIALE	A. MORO (S.P. 53)	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIALE	A.MORO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIALE	EUROPA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIALE	MADONNA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIALE	VENEZIA	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VICOLO	RUSALEN	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0	IL CAMPAZZO	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0	MARTIRI DELLA LIBERTA'	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0	SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CAT. NORMALE	27/03/2015
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	SANTO STEFANO	CAT. NORMALE	29/12/2017
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	TORINO	CAT. NORMALE	25/01/2018
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	MADONNA DELLA SEGGIOLA	CAT. NORMALE	26/02/2018
MOTTA DI LIVENZA	0 VIA	VANZO	CAT. NORMALE	26/02/2018

**ALLEGATO B)- Stradario ex TOSAP**

<b>Codice</b>	<b>Comune</b>	<b>Toponimo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Categoria Strada</b>
0001	MOTTA DI LIVENZA	BORGO	ALEANDRO	CATEGORIA 1
0002	MOTTA DI LIVENZA	VIA	ARGINE A DESTRA	CATEGORIA 1
0003	MOTTA DI LIVENZA	VICOLO	ARGINE A SINISTRA	CATEGORIA 1
0004	MOTTA DI LIVENZA	VIA	ARGINE A SINISTRA	CATEGORIA 1
0005	MOTTA DI LIVENZA	VIA	BALLARIN	CATEGORIA 1
0006	MOTTA DI LIVENZA	VIA	BALLARIN - II CAT.	CATEGORIA 2
0007	MOTTA DI LIVENZA	VIA	BOCCA DI PALAZZO	CATEGORIA 1
0008	MOTTA DI LIVENZA	PIAZZA	CASTELLO	CATEGORIA 1
0009	MOTTA DI LIVENZA	VIA	CONTARINA	CATEGORIA 1
0010	MOTTA DI LIVENZA	VIA	CONTARINA - II CAT.	CATEGORIA 2
0011	MOTTA DI LIVENZA	VIA	CORDAMOLA	CATEGORIA 1
0012	MOTTA DI LIVENZA	VIA	CORDAMOLA - II CAT.	CATEGORIA 2
0013	MOTTA DI LIVENZA	VIA	DEL CONVENTO	CATEGORIA 1
0014	MOTTA DI LIVENZA	VIA	DEL DUOMO	CATEGORIA 1
0015	MOTTA DI LIVENZA	VIA	DEL GIRONE	CATEGORIA 1
0016	MOTTA DI LIVENZA	VICOLO	FONDA	CATEGORIA 1
0017	MOTTA DI LIVENZA	VICOLO	FONDA - II CAT.	CATEGORIA 2
0018	MOTTA DI LIVENZA	VIA	I MAGGIO	CATEGORIA 2
0019	MOTTA DI LIVENZA	VIA	IV NOVEMBRE	CATEGORIA 1
0020	MOTTA DI LIVENZA	VIA	IV NOVEMBRE - II CAT.	CATEGORIA 2
0021	MOTTA DI LIVENZA	PIAZZA	L. LUCCHESI	CATEGORIA 1
0022	MOTTA DI LIVENZA	PIAZZA	L. LUZZATTI	CATEGORIA 1
0023	MOTTA DI LIVENZA	VIA	L. EINAUDI	CATEGORIA 2
0024	MOTTA DI LIVENZA	PIAZZALE	MADONNA	CATEGORIA 2
0025	MOTTA DI LIVENZA	VIALE	MADONNA	CATEGORIA 1
0026	MOTTA DI LIVENZA	VIA	MADONNA DELLA SEGGIOLA	CATEGORIA 2
0027	MOTTA DI LIVENZA	PIAZZA	MERCATO	CATEGORIA 1
0028	MOTTA DI LIVENZA	VIA	MEUCCI	CATEGORIA 2
0029	MOTTA DI LIVENZA	VIA	MILANO	CATEGORIA 2
0030	MOTTA DI LIVENZA	VIA	P. AMALTEO	CATEGORIA 1
0031	MOTTA DI LIVENZA	PIAZZA	P. AMALTEO	CATEGORIA 1
0032	MOTTA DI LIVENZA	VIA	REVELLINO	CATEGORIA 1
0033	MOTTA DI LIVENZA	VIA	RIVIERA A. SCARPA	CATEGORIA 1
0034	MOTTA DI LIVENZA	VIA	ROMA	CATEGORIA 1
0035	MOTTA DI LIVENZA	VIA	S. ANTONINO	CATEGORIA 2
0036	MOTTA DI LIVENZA	VIA	S. NARDINI	CATEGORIA 1
0037	MOTTA DI LIVENZA	PIAZZETTA	SAN MARCO	CATEGORIA 2
0038	MOTTA DI LIVENZA	PIAZZA	SAN ROCCO	CATEGORIA 1
0039	MOTTA DI LIVENZA	VIA	SANTA MARIA DELLE GRAZIE	CATEGORIA 1
0040	MOTTA DI LIVENZA	VIA	SQUERO	CATEGORIA 1
0041	MOTTA DI LIVENZA	VIA	STAZIONE	CATEGORIA 1
0042	MOTTA DI LIVENZA	VICOLO	U. RUSALEN	CATEGORIA 1
0043	MOTTA DI LIVENZA	PIAZZA	V. PREDONZANI	CATEGORIA 1
0044	MOTTA DI LIVENZA	VIA	PADRE BELLO	CATEGORIA 1
0045	MOTTA DI LIVENZA	VIA	MADRE CLELIA MERLONI	CATEGORIA 1
0046	MOTTA DI LIVENZA	VIA	DANTE ALIGHIERI	CATEGORIA 1
0047	MOTTA DI LIVENZA	VIALE	EUROPA	CATEGORIA 1
0048	MOTTA DI LIVENZA	PIAZZA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	CATEGORIA 1
0601	MOTTA DI LIVENZA	MERCATO	BORGO ALEANDRO	CATEGORIA 1
0602	MOTTA DI LIVENZA	VIA	RIVA MONTICANO	CATEGORIA 1
0603	MOTTA DI LIVENZA	STRADA	1 CATEGORIA	CATEGORIA 2
0604	MOTTA DI LIVENZA	STRADA	2 CATEGORIA	CATEGORIA 2